



COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 20 OTTOBRE 2026

Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 20 ottobre 2026

Pubblicato in Milano il 20 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Paolo Bedin

" " " N. 11

SERIE BKT

Gare del 16-17-18 ottobre 2026 - Settima giornata andata

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

Ascoli-Empoli 1-1
Benevento-L.R. Vicenza 2-2
Carrarese-Modena 2-1
Cesena-Avellino 1-1
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
Juve Stabia-Südtirol 3-0
Mantova-Palermo 0-2
Padova-Virtus Entella 1-2
Pisa-Cremonese 3-1
Sampdoria-Arezzo 1-2

44/110



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settimana giornata andata i sostenitori delle Società **Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Juve Stabia, Mantova, Padova, Pisa e Sampdoria** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. **HELLAS VERONA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto cori beceri ai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 38° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. **PISA** per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto per permetterne la rimozione e quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **CESENA** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto cori beceri ai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 38° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **PALERMO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto per permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **AREZZO** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **JUVE STABIA** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. **MANTOVA** per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FORTES LOPES Vasco Rafael (Südtirol): per avere, al 14° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una vigorosa manata al petto un calciatore della squadra avversaria.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CALABRESI Arturo (Pisa): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

HENDERSON Liam (Sampdoria)

MAGNINO Luca (Empoli)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BANI Mattia (Palermo)

GIUNTI Giovanni (Padova)

GUIEBRE Abdoul Razak (Ascoli)

ROCHA LIVRAMENTO DO ROSARIO Dailon (Hellas Verona)

SECONDA SANZIONE

BELLICH Marco (Juve Stabia)

BRIGHENTI Nicolò (L.R. Vicenza)

EKLU Shaka Mawuli (Arezzo)

LÉRIS Mehdi Pascal Marcel (Pisa)

MAITA Mattia (Benevento)

PRIMASSO Andrea (Pisa)

ROUHI Jonas Jakob (Carrarese)

RUGGERI Fabio Andrea (Carrarese)

SIBILLI Giuseppe (Juve Stabia)

VASIC Aljosa (Südtirol)

PRIMA SANZIONE

BARBIERI Tommaso (Cremonese)

BELLEMO Alessandro (L.R. Vicenza)

BOHINEN Emil (Cesena)

CAFERRI Lorenzo (L.R. Vicenza)
CASO Giuseppe (Modena)
CHIERICO Luca (Arezzo)
DELLI CARRI Filippo (Sampdoria)
FRANZONI Andrea (Virtus Entella)
IMPERIALE Marco (Catanzaro)
KARIC Nermin (Juve Stabia)
MARCONI Giacomo (Carrarese)
MORUZZI Brando (Avellino)
NASTI Marco (Cremonese)
PAPETTI Andrea (L.R. Vicenza)
PELLIZZARI Giulio (L.R. Vicenza)
SANTORO Simone (Modena)
STIVANELLO Riccardo (Südtirol)
VOGLIACCO Alessandro (Cremonese)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ABIUSO Fabio (Carrarese)

PRIMA SANZIONE

ALESİ Gabriele (Catanzaro)
MARRAS Tommaso Simone (Pisa)
VANNUCCHI Gianmarco (Benevento)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €3.000,00

PAGLIUCA Guido (Carrarese): per avere, al 44° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione entrava sul terreno di giuoco assumendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, veniva trattenuto dai dirigenti della propria società che provvedevano ad accompagnarlo fuori dal terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LOUREIRO BATISTA Bruno (Carrarese): per avere, al 24° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

PERTICONE Romano (Cesena): per avere, al 44° del primo tempo, contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale.

AMMONITI

TERZA SANZIONE

DIAMANTI Alessandro (Cesena)

SECONDA SANZIONE

BUCCHI Cristian (Arezzo)

PRIMA SANZIONE

CORRADI Bernardo (Sampdoria)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERTOLUZZA Emiliano (Südtirol): per avere, al 15° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società.

Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia

“ “ “